



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro - 071.227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 142/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

VISTI l'art. 101 del Cod. Nav. ed il vigente regolamento locale per il servizio di rimorchio;

VISTE le proprie ordinanze:

- n° 03/2004 (obbligo dell'uso di un rimorchiatore in assistenza durante l'avvicinamento e allontanamento alla/dalla monoboa);
- n° 10/2006 (uso dei rimorchiatori per ormeggio/disormeggio del porto di Ancona in caso di avverse condimeteo);
- n° 83/2010 del 14.07.2010 (manovre in ore diurne ed assenza di nebbia, entrata/uscita dal porto di Ancona per le navi dirette o provenienti dalla Nuova darsena);
- n° 109/2010 del 20.08.2010 (modifica ordinanza n° 83/2010);
- n° 142/2015 del 17.12.2015 (tariffe per il servizio di rimorchio);

VISTO Il Decreto n° 02/96 del 02.01.1996 di questa Capitaneria di Porto (stazza lorda delle navi da considerarsi per le tariffe del servizio di rimorchio);

VISTE le Circolari e Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:

- DEM 3/1589 del 17.06.2003, concernente i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio portuale;
- DEM 3/1421 del 07.05.2004, DEM 3/2077 del 05.07.2004 e DEM 3/2311 del 22.07.2005, concernenti l'individuazione del broker di cui all'allegato 4 lett. A punti 1 e 2 della Circolare DEM 3/1589 del 17.06.2003;
- Circolare DEM 3/3801 del 29.12.2004 concernente il valore dei rimorchiatori in servizio nel porto di Ancona da assumersi a calcolo per lo sviluppo delle formula tariffaria di cui al dp. DEM 3/1421 del 07.05.2004;
- DEM 3/0455 del 07.02.2005 concernente lo sviluppo della formula tariffaria;
- DEM 3/2482 del 24.10.2005 contenente linee guida organizzative per i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe nei porti in cui il servizio di rimorchio è particolarmente limitato;
- MINFTRA/DINFR/ n° 7069 del 14.06.2006 recante integrazione alla Circolare n° DEM 3/1589 del 17.06.2003 prima citata;
- MINFTRA/DINFR/ n° 1977 del 20.02.2007 contenente chiarimenti ed integrazioni alle Circolari DEM 3/1589 prima citata e DEM 3/1739 del 17.07.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- MINFTRA/DINFR/ n° 3969 del 16.04.2007 concernente il valore dei rimorchiatori da assumersi a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria (relativo al Rim.re Misa Primo);
- MINFTRA/DINFR/ n° 7884 del 10.07.2008 riportante modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate dalle Circolari prot. DEM 3/1589 del 17.06.2003 e successive;

- M_TRA/PORTI/3614 del 18.03.2010, riportante modifiche ed integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe;
- M_TRA/PORTI/6317 del 12.05.2010, concernente le misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari derivanti dalle istanze di verifica che verranno presentate dai concessionari del servizio di rimorchio portuale negli anni 2010 o 2011;
- M_TRA/PORTI/16804 del 17.12.2010, concernente le modalità di calcolo della voce di costo denominata "imposte locali";
- M_TRA/PORTI/14962 del 20.11.2012, relativa alle modalità per il recupero posticipato e scaglionato degli importi in cifra di cui alla Circolare Ministeriale prot. n° 6317 del 12.02.2010;
- M_TRA/PORTI/20473 del 15.10.2015, relativa alla ricognizione dei procedimenti di competenza delle Autorità Marittime in materia di servizi tecnico-nautici e della loro disciplina;
- MINFVPTM n° 16680 del 09.06.2017, recante i numeri indice per l'anno 2017;

VISTA la documentata istanza del 28.09.2017 assunta a prot. n° 29873/Tec in data 28.09.2017, presentata dalla CO.RIM.A., società concessionaria del servizio di rimorchio per il porto di Ancona e la rada di Falconara Marittima, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe del servizio in parola;

CONSIDERATO che in esito all'istruttoria avviata da questa Capitaneria di Porto con fg. n° 06.03.05/30735 del 17.10.2017 gli Enti/Associazioni interessati hanno fatto pervenire i seguenti pareri:

- ASSOPORTI con nota del 20.10.2017 si è rimessa alle determinazioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona;
- ASSORIMORCHIATORI con nota n° 2327/17 del 16.11.2017 ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria nella misura del 3,37 %;
- CONFITARMA con nota del 31.10.2017 ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria nella misura del 3,37 %;
- FEDERAGENTI con nota n° 320-MP/am del 14.11.2017 ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria nella misura del 3,37 %;
- AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE con nota prot. n° 5583 del 22.11.2017 ha espresso parere favorevole;
- FEDERIMORCHIATORI con nota n° 1480 del 09.11.2017 ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria nella misura del 3,37 %;
- FEDARLINEA con nota n°221/AE del 10.11.2017 ha espresso parere favorevole ad una riduzione tariffaria nella misura del 3,37 %;

CONSIDERATO che l'UNIONE PETROLIFERA benché interessata, non ha fornito alcun parere nei termini previsti;

RITENUTO in base agli atti istruttori, ognuno di per se e nel loro insieme completi ed idonei, di poter procedere ad emanare un nuovo provvedimento tariffario, in linea con le richiamate direttive ministeriali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

In osservanza

- alla legge 84/94 e succ. modifiche;
- alla normativa che regola la materia;
- alle disposizioni in premessa citate secondo le quali la formazione ed adeguamento delle tariffe del servizio in questione deve avvenire con cadenza biennale;

- al generale principio secondo il quale spetta all’Autorità Marittima ogni apprezzamento tecnico discrezionale circa l’opportunità di procedere all’adeguamento tariffario per il servizio di rimorchio;

ritiene: congruo procedere alla riduzione nella misura del 3,37 % degli importi (tariffe) di cui alla ordinanza di questa Capitaneria n° 142/2015 del 17.12.2015;

O R D I N A

- ARTICOLO 1 -

La tariffa base per ogni prestazione di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nel Porto di Ancona, per ciascun Rimorchiatore, per la prima ora di prestazione è la seguente:

Per le navi fino a 1.000	Ts.l.	€ 218,30
Per le navi da 1.001 a 3.000	Ts.l.	€ 331,35
Per le navi da 3.001 a 5.000	Ts.l.	€ 498,33
Per le navi da 5.001 a 8.000	Ts.l.	€ 720,55
Per le navi da 8.001 a 11.000	Ts.l.	€ 1.129,22
Per le navi da 11.001 a 15.000	Ts.l.	€ 1.330,00
Per le navi da 15.001 a 20.000	Ts.l.	€ 1.524,92
Per le navi da 20.001 a 25.000	Ts.l.	€ 1.594,43
Per le navi da 25.001 a 30.000	Ts.l.	€ 1.661,36
Per le navi da 30.001 a 40.000	Ts.l.	€ 1.723,08
Per le navi > di 40.000 e per ogni mille Ts.l. in più	Ts.l.	€ 25,98

Il prolungamento del servizio, per ogni ora successiva alla prima o frazioni di ora non inferiore a 15 minuti, è compensato con il 30 % della tariffa base.

I tempi sono computati **dall’arrivo sotto bordo** alla nave, fino al **“libero”** dato dalla nave stessa.

- ARTICOLO 2 -

Per le operazioni di rimorchio delle navi in arrivo, partenza o movimento nello specchio acqueo evolutivo antistante i cantieri navali in **zona “Z.I.P.A.”** ed il cantiere navale **FINCANTIERI**, si applica la tariffa base di cui all’art. 1, maggiorata del 20 % (venti per cento).

In caso di prolungamento del servizio oltre la prima ora vale quanto già stabilito all’articolo 1.

- ARTICOLO 3 -

Per il servizio di rimorchio alle navi in arrivo, partenza o movimento alle **installazioni (pontile, isola fissa) della raffineria “API”** di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato nella singola operazione di ormeggio o disormeggio, la tariffa base di **Euro 0,14 per ogni tonnellata di T.s.l.** della nave oggetto della prestazione.

Si precisa che gli importi per tali prestazioni non potranno essere inferiori alla tariffa applicata per il porto di Ancona.

In ogni caso di prolungamento del servizio, oltre la prima ora, si applicherà il disposto dell’art.1.

- ARTICOLO 4 -

Per la prestazione di **assistenza** resa dal rimorchiatore alle navi in arrivo e partenza alla/dalla monoboa della raffineria "API" di Falconara Marittima si applica, per ciascun rimorchiatore impiegato, la seguente tariffa:

- a. per assistenza durante la navigazione nel raggio di 700 metri dalla monoboa:** euro 0.09 per t.s.l. per ogni singola prestazione (rispettivamente all'arrivo ed alla partenza), forfettarie per le prime due ore complessivamente rese; in tale contesto la nave cisterna esprime navigazione autonoma sotto il profilo della propulsione e conduzione nautica e passa il cavo al rimorchiatore che l'assiste, pronto ad intervenire in caso di necessità su richiesta del comando della nave assistita. In caso di prolungamento del servizio oltre le due ore, si applicherà una maggiorazione del 30 %.
- b. assistenza alla discarica:** euro 780,00/h, più le maggiorazioni di cui all'articolo 5; l'inizio/fine della prestazione decorrono rispettivamente come segue:
- all'andata, dal momento in cui il rimorchiatore molla gli ormeggi dal porto di Ancona fino al momento in cui giunge sottobordo alla nave in avvicinamento a 700 metri dalla monoboa;
 - al ritorno, dal momento in cui il rimorchiatore, ultimata l'assistenza per l'allontanamento della nave nel raggio di 700 metri dalla monoboa (mollato il cavo di rimorchio), ormeggia presso il punto di stazionamento assegnato nel porto di Ancona.

Per le frazioni di ora superiori ai 20 (venti) minuti, si applicherà il compenso per ora intera.

- ARTICOLO 5 -

le tariffe di cui agli articoli 1-2-3 e 4b):

- * per le prestazioni effettuate nei giorni feriali, dalle 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 le tariffe sono aumentate del 50 % (cinquanta per cento);
- *per i servizi resi nella **giornata di sabato**, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, quando tale giorno non ricada tra i festivi, si applica la maggiorazione del 40 % (quaranta per cento) della tariffa base;
- *per le prestazioni eseguite nella **giornata di domenica**, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 50 % (cinquanta per cento). Per le prestazioni prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 della domenica si applica una maggiorazione del 100 % (cento per cento);
- *per le prestazioni effettuate nelle **ricorrenze festive**, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, si applica la maggiorazione del 100 % (cento per cento);
- *per le prestazioni effettuate **a cavallo di due orari** è applicata la tariffa dell'ora di inizio della prestazione.

- ARTICOLO 6 -

Per il **rimorchiatore richiesto e non più utilizzato** per cause non imputabili al rimorchiatore stesso è riconosciuto un compenso pari al 60 % (sessanta per cento) della tariffa base.

- ARTICOLO 7 -

Dopo mezz'ora di attesa, al rimorchiatore ordinato, giunto sotto bordo e non usato per "**sospesa manovra**", si applica il compenso pari al 60 % (sessanta per cento) della tariffa base.

Detto compenso è cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 5.

- ARTICOLO 8 -

* Per i servizi resi a **navi con motrici inattive**, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono aumentate del 50 % (cinquanta per cento).

* Per il **rimorchio di pontoni, chiatte e mezzi similari** è corrisposta la tariffa base della stazza corrispondente (art. 1), maggiorata del 50 % (cinquanta per cento).

- ARTICOLO 9 -

Per le prestazioni di assistenza alla nave (rimorchiatore alla fonda in rada ovvero ormeggiato in banchina **in prossimità della nave**), per ragioni di sicurezza, corrisponde il seguente compenso base orario:

* Porto di Ancona	€ 133,18
* Zona Z.I.P.A.	€ 198,17
* Rade di Ancona e Falconara M.ma	€ 322,27

Oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 5.

- ARTICOLO 10 -

* Per **ogni prestazione di rimorchio successiva alla prima di ogni arrivo**, effettuata alla stessa nave, presso le installazioni "API" di Falconara Marittima e nella rada di Ancona è concessa una riduzione del 10 % (dieci per cento) sulla tariffa base.

* Per le **prestazioni successive alla seconda** la tariffa base già scontata del 10 % (dieci per cento), è ulteriormente ridotta ogni volta del 5 % (cinque per cento).

* Per le prestazioni di rimorchio **da una banchina all'altra** del porto di Ancona si applica la tariffa base per il disormeggio e l'ormeggio scontata del 10 % (dieci per cento).

* Per le prestazioni di **movimento lungo la stessa banchina**, ma a diverso numero di accosto si applica lo sconto del 10 % (dieci per cento) e si considera il movimento come unica operazione (comprensiva sia del disormeggio che dell'ormeggio).

- ARTICOLO 11 -

La tariffa base per i servizi resi alle **navi militari nazionali** è ridotta del 50 % (cinquanta per cento), calcolata sulla stazza lorda, determinata con i criteri di cui all'articolo successivo.

- ARTICOLO 12 -

Per le determinazioni delle tariffe di rimorchio di cui alla presente ordinanza deve tenersi conto del **Decreto n° 2/96 del 02.01.1996** della Capitaneria di Porto di Ancona che adotta il parametro della stazza lorda internazionale e indica, in mancanza di tale dato, i criteri sostitutivi.

- ARTICOLO 13 -

In osservanza della normativa generale vigente in materia, dettata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, successivamente integrato e modificato con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (*"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali"*), il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di rimorchio deve avvenire entro il **termine di 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura da parte del debitore.

La mancata osservanza del termine di pagamento sopra indicato darà luogo da parte del concessionario erogatore del servizio all'adozione delle misure di cui agli articoli 5 e 6 del D.L.vo 231/2002 e succ. mod..

Fermi restando i termini per il pagamento sopra indicati, i compensi per i servizi non previsti dalla presente Ordinanza saranno concordati tra le parti prima dell'effettuazione della prestazione. In caso di mancato accordo, potrà essere richiesto l'intervento della Capitaneria di Porto di Ancona.

- ARTICOLO 14 -

Restano salvi ed impregiudicabili i diritti del concessionario del servizio di rimorchio di cui agli articoli **106** e **491** del Codice della Navigazione.

- ARTICOLO 15 -

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n° 142/2015 del 17.12.2015 ed entra in vigore dal 01 gennaio 2018.

- ARTICOLO 16 -

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza per la cui violazione i contravventori saranno perseguiti, salvo più grave reato, ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

Ancona, 21.12.2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**